

La Rete Risponde

Incontro tematico virtuale dal 25 febbraio al 24 marzo 2010: Integrazioni e sostituzioni documentali

Verbale riunione conclusiva 25 marzo 2010

1. Quand'è che è necessario sostituire e quando è necessario integrare? Ovvero: delinearne un confine chiaro fra i due casi (e magari lo dettagliamo in circolare?).

Per integrazioni intendiamo tutti quei documenti che si rivelano necessari al fine di consentire agli enti e servizi coinvolti nel procedimento di perfezionare le verifiche di propria competenza, in quanto mancanti;
Per sostituzioni intendiamo tutti quei documenti che, a seguito di segnalazione da parte degli enti e/o dei servizi coinvolti nel procedimento o in base a proprie valutazioni, la Ditta ritenesse opportuno presentare in sostituzione della documentazione originariamente presentata, pensiamo ad esempio a documentazione tecnica che presenta delle incongruenze (ad es. la relazione tecnica dice una cosa, l'elaborato grafico ne rappresenta un'altra), ma pensiamo anche a delle "prescrizioni" che siano state date dagli enti e/o servizi coinvolti, che comportino una rimodulazione del progetto.

2. Come comportarsi in caso di richieste tardive, pervenute dagli Enti fuori dal termine dei 7 giorni previsti?

In considerazione della mancanza di chiarezza della legge sul punto e dell'interesse dell'imprenditore le richieste di integrazioni si accettano sempre.

3. Come si può disciplinare la tempistica relativa alla richiesta in caso di procedimento in Conferenza di Servizi? In presenza di richieste precedenti alla seduta, si sospende la seduta o si va comunque in conferenza e si formalizza la richiesta?

In merito è necessario fare la distinzione tra procedimenti in immediato avvio e procedimenti in conferenza di servizi. Nel primo caso il vantaggio è che la richiesta di integrazioni non sospende l'efficacia della DUAAP, per contro al momento non è previsto un termine entro il quale le stesse devono essere presentate, né sanzioni in caso di inottemperanza.

Il procedimento in conferenza di servizi dà maggiori garanzie. Se è vero che gli enti fanno pervenire tardivamente le richieste di integrazioni (il 2, 3 giorni prima della seduta), è altresì vero che il procedimento ha tempi definiti. - Qualora sia necessario acquisire documentazione integrativa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, indicando con precisione i documenti che è necessario acquisire, al più tardi entro la data fissata per lo svolgimento della conferenza di servizi;

- La richiesta di integrazioni documentali non comporta, di regola, la sospensione del procedimento ed il differimento della seduta della conferenza di servizi, salvo che la stessa non riguardi elementi sostanziali in grado di impedire qualsiasi tipo di verifica sul progetto;

- Qualora la richiesta di documentazione pervenga al SUAP prima della seduta della conferenza di servizi, il SUAP provvede tempestivamente a trasmetterne avviso all'interessato, affinché lo stesso ove possibile provveda alla presentazione delle integrazioni prima o, al più tardi, durante i lavori della conferenza stessa. La formulazione della richiesta di integrazioni documentali da parte di un'Amministrazione convocata alla conferenza di servizi non legittima la stessa a non prendere parte ai lavori della conferenza stessa;

- Durante la seduta della conferenza di servizi, qualora le integrazioni non fossero state già presentate in precedenza e salvo che non sia necessaria una valutazione più approfondita di elementi acquisiti durante la seduta stessa, si procede alla valutazione della conformità per tutti i profili compiutamente esaminabili, formalizzando l'eventuale ulteriore richiesta di documentazione integrativa e/o di modifiche progettuali, e rimandando eventualmente ad una seduta successiva la definizione completa della pratica;

A parte i sette giorni per formulare le richieste, le quali, appare pacifico, debbano essere inoltrate dal Suap competente e non dagli Enti o Uffici terzi (anche questo da dettagliare), poniamo un limite temporale per la presentazione della documentazione?

Sarebbe opportuno porre un termine e contestualmente dettagliare che gli enti terzi non devono richiedere e soprattutto accettare documentazione.



4. Tale limite può essere distinto a seconda dell'entità della documentazione? (ad esempio 15 gg per modelli o semplici correzioni negli allegati e 30 gg per elaborati progettuali, relazioni tecniche ecc..?).

Il termine deve essere congruo, pertanto la fissazione dello stesso dovrebbe competere all'ente e/o servizio che ha formulato la richiesta, sempre che sia il servizio o ente competente per materia, in quanto solo tale soggetto può valutare, concretamente, quale sia la portata e la rilevanza della documentazione richiesta agli effetti della propria verifica ed assumersi, quindi, la responsabilità di sospendere l'attività o l'intervento o di lasciarli proseguire.

Le considerazioni sono in relazione ai procedimenti diversi da quelli in Conferenza di Servizi; per questi ultimi, infatti, valgono le considerazioni svolte ai punti precedenti.

5. La nuova documentazione va sempre presentata anche su supporto digitale o soltanto in formato cartaceo?

L'integrazione è presentata anche su supporto digitale

6. Come coniugare la mancata presentazione di documentazione integrativa/sostitutiva con l'eventuale immissione di un provvedimento prescrittivo/interdittivo?

La possibilità di emettere un atto interdittivo resta in capo all'ente competente; il SUAP, può sempre dare suggerimenti agli imprenditori ed Enti Terzi e restano salvi i rimedi ordinari di autotutela.

7. In caso di sostituzione di documenti, il termine di venti giorni decorre nuovamente?

Restano salvi i termini iniziali, nel caso in cui la modifica apportata nella sostituzione sia sostanziale, occorre presentare una nuova DUAAP.

8. Come gestire la presentazione di documentazione sostitutiva nel caso di interventi edilizi di cui si sia già comunicato l'inizio o addirittura la fine lavori?

Una volta iniziati i lavori non si può più parlare di sostituzione ma di variante.